



**MERCOLEDÌ 20 AGOSTO 2008 - 8:19**

*Partecipazioni in trust: un'interessante alternativa alla holding di gestione*

*di Alberto Righini*

*(in "il fisco" n. 31 del 4 agosto 2008, pag. 1-5584)*

-----  
*Nell'articolo si evidenzia come un trust, per la sua competitività in termini di imposizione fiscale, può essere utilmente adoperato quale strumento alternativo ad una holding, per la detenzione e gestione di partecipazioni sociali.*

*In particolare, attraverso alcune esemplificazioni, si propone un'analisi comparativa degli effetti fiscali che si determinano nelle due situazioni (holding/trust) sia nell'ambito della gestione "ordinaria" della partecipazione, caratterizzata dalla percezione di dividendi, che in quella "straordinaria", in cui si potrebbe avere un'alienazione delle azioni o una "liquidazione" delle strutture, nonché una successione mortis causa.*

-----

## **1. Premessa**

La poliedricità dell'istituto del *trust* trova piena manifestazione anche nel contesto imprenditoriale dove la prassi operativa lo ha utilizzato per molteplici scopi [\(1\)](#).

Nel presente scritto, attraverso alcune esemplificazioni, si evidenzia come lo stesso, per la sua competitività in termini di imposizione fiscale, può essere utilmente adoperato dai possessori di partecipazioni sociali, quale strumento alternativo ad una *holding*, per la detenzione e gestione delle stesse. L'impianto legislativo che regola e coordina l'imposizione diretta del *trust* e dei suoi beneficiari, rende infatti la "soluzione *trust*" fiscalmente meno onerosa. Quanto a detto impianto normativo, facciamo presente che nelle esemplificazioni utilizzate per attestare la competitività dell'istituto, si fa riferimento anche alle interpretazioni contenute nelle circolari ministeriali recentemente emanate a corollario della normativa [\(2\)](#), pur nella consapevolezza che le stesse possono essere in alcune circostanze opinabili [\(3\)](#).

Nelle esemplificazioni proposte nello scritto, si è preferito però prescindere da tutte le possibili e legittime obiezioni, in quanto si è scelto di presentare il possibile scenario in applicazione di quello che pare essere l'orientamento ministeriale attualmente vigente.

Da quanto di seguito indicato, emerge che, in una ottica di mera pianificazione fiscale, l'istituto si presta ad un uso "strumentale", la cui

liceità, nel rispetto dei suoi fini istituzionali, non dovrebbe essere in ogni caso messa in discussione.

Dal punto di vista operativo, l'ipotesi di utilizzare un *trust* in luogo di una *holding* di gestione dovrebbe trovare agevole impiego soprattutto nei contesti imprenditoriali a carattere familiare. In questo caso infatti è possibile, "sfruttando" le opportunità offerte dalla struttura flessibile dell'istituto (4), conferire le partecipazioni in *trust* in maniera non onerosa (5) nonché, è possibile garantire all'imprenditore *pater familias*, il mantenimento del suo ruolo-guida, attraverso l'adozione di un *trust* autodichiarato (6).

Appare chiaro però che, stante una tendenziale competitività fiscale del *trust*, la valutazione circa l'effettiva opportunità di utilizzo dello stesso in luogo di una società *holding* quale veicolo di controllo di strutture societarie, deve essere effettuata avendo riguardo ad una serie di variabili che non possono prescindere dal singolo caso concreto (come chi sono i possibili soggetti beneficiari, la struttura patrimoniale e le prospettive reddituali della società di cui si conferiscono in *trust* le azioni, le caratteristiche del *trust*, ovvero la sua residenza fiscale e l'attività esercitata).

Nelle esemplificazioni che seguono, al fine di offrire una casistica più ampia, partendo da alcune assunzioni in termini di struttura patrimoniale e reddituale della società di cui si conferiscono in *trust* le partecipazioni, della residenza del *trust* nello Stato e della sua assimilazione ad un ente non commerciale, si indicheranno i differenti effetti fiscali conseguenti alla gestione di partecipazioni in *trust* o per il tramite di una *holding*, facendo riferimento a diversi possibili scenari.

In particolare, si sviluppano le alternative ipotesi in cui si individuano subito i beneficiari e si istituisce quindi un "*trust* fiscalmente trasparente", nonché, al contrario, in cui gli stessi sono nominati solo in un momento successivo all'istituzione del *trust* e si istituisce così originariamente un "*trust* opaco".

L'analisi di competitività proposta è effettuata attraverso l'esame comparativo degli effetti fiscali che si hanno nelle due situazioni (*holding/trust*) sia nell'ambito della gestione "ordinaria" della partecipazione, caratterizzata dalla percezione di dividendi, che in quella "straordinaria", in cui si potrebbe avere un'alienazione delle azioni o una "liquidazione" delle strutture, nonché una successione *mortis causa*.

Prima di evidenziare gli effetti fiscali comparativi delle due soluzioni (*trust* e *holding*) per la gestione di una partecipazione, al fine di una migliore comprensione della problematica, richiamiamo gli oneri fiscali in termini di imposizione indiretta che la soluzione *trust*, proposta quale alternativa alla *holding*, comporta in sede di conferimento dei beni.

## **2. L'atto istitutivo del *trust* ed il conferimento delle partecipazioni**

A fini delle imposte indirette l'atto istitutivo di un *trust*, se non contempla contestualmente un trasferimento di beni, è assoggettato alla sola

imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 quale atto privo di contenuto patrimoniale.

Viceversa, se l'atto istitutivo contempla anche il trasferimento di beni, questo è rilevante anche ai fini dell'imposta di successione e donazione in misura proporzionale.

In particolare il trasferimento dei beni, nel nostro caso quote o azioni [\(7\)](#), nel *trust* è soggetto ad imposta di successione e donazione.

Il soggetto passivo dell'imposta è il *trust* stesso in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della segregazione [\(8\)](#).

Ai fini dell'applicazione delle aliquote, che sono commisurate al grado di parentela o affinità [\(9\)](#), occorre fare riferimento al rapporto esistente, al momento del conferimento del bene, tra il disponente (*trustee*) ed il beneficiario [\(10\)](#). Se il beneficiario del *trust* non è stato (ancora) identificato nel momento in cui si effettua il conferimento, si applica l'aliquota residuale (massima). Per i parenti più stretti - coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle - è prevista una franchigia di diverso importo che riduce la base imponibile oggetto di tassazione.

Le aliquote e le franchigie attualmente vigenti sono:

- 4%, per il coniuge e i parenti in linea retta [\(11\)](#), sul valore eccedente 1.000.000 di euro (da calcolare per ciascun erede);
- 6%, per fratelli e sorelle, sul valore eccedente 100.000 euro (da calcolare per ciascun erede);
- 6% per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia);
- 8%, per le altre persone, senza alcuna franchigia.

**Tavola 1 - Franchigie e aliquote dell'imposta di successione o donazione**

| Trasferimenti realizzati per successione o donazione a favore: | * del coniuge<br>* o di parenti in linea retta | * altri parenti fino al IV grado<br>* o di affini in linea retta<br>* o di affini in linea collaterale fino al III grado | * tutti gli altri soggetti |
|--|--|--|----------------------------|
| Imposta di successione e donazione                             | 4%   | 6%   | 8%                         |
| Franchigia   | 1.000.000 euro                                 | 100.000 euro per fratelli  |                            |

Per quanto riguarda il valore imponibile, trattandosi di partecipazioni sociali, questo è determinato sulla base del valore del patrimonio netto della società come risultante dall'ultimo bilancio pubblicato, tenuto conto dei mutamenti sopravvenuti [\(12\)](#) [\(13\)](#).

Esemplificando, assumendo un patrimonio netto della società di euro 2.000.000, si ha che il conferimento delle partecipazioni nel *trust* dà luogo ad una diversa imposizione in ragione della struttura adottata dal *trust*.

In particolare:

- se il *trust* è opaco ovvero all'atto del conferimento in *trust* delle partecipazioni costituenti il 100% del capitale sociale della società i beneficiari non sono stati individuati, l'imposta è dovuta nella misura massima (Tavola 2). Ciò vuol dire che non saranno applicabili le franchigie per abbattere la base imponibile mentre l'aliquota dell'imposta è dell'8%.

**Tavola 2** - *Imposta di donazione - Trust opaco*

|                   | <b>Valore FN</b>    | <b>Franchigia</b> | <b>Aliquota</b> | <b>Imposta</b>    |
|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| senza beneficiari | 2.000.000,00        | -                 | 8%              | 160.000,00        |
| <b>Totale</b>     | <b>2.000.000,00</b> |                   |                 | <b>160.000,00</b> |

- se invece il *trust* è trasparente, ovvero all'atto del conferimento delle azioni o quote in *trust*, i beneficiari sono stati individuati, l'imposta si applicherà in ragione del grado di parentela esistente tra il disponente ed i beneficiari. Ad esempio, se:

- i beneficiari sono i due figli del disponente, si ha che a parità di patrimonio netto della società di cui si conferiscono le azioni o quote (2.000.000 di euro) il conferimento non comporta il pagamento dell'imposta di donazione (Tavola 3).

**Tavola 3** - *Imposta di donazione - Trust trasparente: beneficiari due figli del disponente in parti uguali*

|                           | <b>Valore FN</b>    | <b>Franchigia</b>   | <b>Aliquota</b> | <b>Imposta</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 50% figlio del disponente | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 4%              | 0,00           |
| 50% figlio del disponente | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 4%              | 0,00           |
| <b>Totale</b>             | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |                 | <b>0,00</b>    |

In generale, la misura delle franchigie porta ad affermare che il conferimento delle partecipazioni in *trust* non genera materia imponibile quando il numero dei beneficiari è tale per cui la somma delle franchigie di competenza di ciascuno è inferiore o uguale al patrimonio netto della società. Nell'ipotesi considerata, quindi, il conferimento non genererebbe imposizione qualora i beneficiari siano anche il coniuge ed uno o più figli del disponente o più figli del disponente.

Conseguentemente quando

- il beneficiario è un solo figlio del disponente, si ha che a parità di condizioni, l'imposta è dovuta nella misura di euro 40.000,00 (Tavola 4).

**Tavola 4** - *Imposta di donazione - Trust trasparente: beneficiario un figlio del disponente*

|                            | <i>Valore PV</i>    | <i>Franchigia</i>   | <i>Aliquota</i> | <i>Imposta</i>   |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 100% figlio del disponente | 2.000.000,00        | 1.000.000,00        | 4%              | 40.000,00        |
| <b>Totale</b>              | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |                 | <b>40.000,00</b> |

Diverso discorso occorre fare quando tra i beneficiari è indicato il disponente stesso (14). In questo caso, infatti, si potrebbe ritenere l'ipotesi fiscalmente irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione cosicché l'atto istitutivo del vincolo dovrebbe essere sottoposto ad un prelievo in misura fissa. I sostenitori di tale tesi hanno osservato che "da un lato non vi è tecnicamente un'aliquota disponibile per questo caso (sarebbe paradossale applicare l'aliquota di altri soggetti sul livello massimo dell'8%) e dall'altro lato più in generale, in capo al trustee non si manifesta alcuna capacità contributiva in quanto l'intestazione dei beni a suo nome è lo strumento tecnico di un portage attraverso il quale si realizza lo scopo che con l'istituzione del trust è perseguito (15).

Abbracciando tale soluzione, nell'ipotesi in argomento, il conferimento dei beni in trust, risulterebbe quindi oltremodo vantaggioso perché esulerebbe dall'applicazione dell'imposta.

L'interpretazione ministeriale (16), però, applicata al caso in esame, porterebbe a differenti conclusioni. L'Amministrazione finanziaria postula infatti che "La costituzione dei beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust".

Per l'interpretazione ministeriale l'assunto si giustifica "per la natura patrimoniale del conferimento in trust nonché per l'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari".

Conseguentemente, per l'Agenzia, sono soggetti all'imposta, nella misura dell'8%, anche i trasferimenti in un trust autodichiarato in cui mancano formali effetti traslativi, stante l'identità dei soggetti (disponente trustee).

Pertanto seguendo la posizione ministeriale, se i trasferimenti in trust rilevano "in ogni caso", si dovrebbe ritenere che anche l'ipotesi indagata (di identità tra il disponente ed il beneficiario) sia fiscalmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di successioni e donazioni.

Se così fosse l'aliquota applicabile dovrebbe essere quella massima (8%), ovvero quella prevista per la segregazione dei beni in un trust di scopo o in trust con beneficiari non legati da parentela (o affinità) con il disponente.

Questa soluzione si ritiene coerente con la graduazione dell'imposta disposta dalla norma che prevede l'applicazione delle aliquote inferiori solo per i passaggi tra soggetti legati da stretti vincoli di parentela e affinità e ciò in rispondenza di una tutela che l'ordinamento offre ai rapporti familiari, la cui espressione massima si rinviene nei passaggi generazionali dell'impresa che a determinate condizioni risultano addirittura esentati.

Quando si esce da tali ambiti, il trattamento di favore non risponde più ad esigenze "sociali", pertanto è ammissibile che il "prezzo da pagare" possa essere più alto, soprattutto se si considera che lo stesso, nel caso di specie, consente di imprimere una tutela al proprio patrimonio, segregandolo e rendendolo di fatto non aggredibile dai terzi (si determina una specializzazione della responsabilità patrimoniale). In quest'ottica l'applicazione dell'imposta con aliquota massima (8%) può avere una sua ratio (17).

Pertanto se tale impostazione è corretta, nel caso in cui:

- i beneficiari siano il disponente stesso e suo figlio, rispettivamente in parti uguali o diverse, si ha che, nel primo caso (beneficiari in parti uguali), il conferimento risulta nel complesso più oneroso per l'incidenza dell'aliquota massima (8%) su un maggior valore imponibile (Tavola 5). Nel secondo caso, infatti, l'incidenza dell'aliquota massima è attenuata dal minor valore di imponibile (Tavola 6).

**Tavola 5** - *Imposta di donazione - Trust trasparente: beneficiari in parti uguali il figlio del disponente ed il disponente stesso*

|                           | <i>Valore FN</i>    | <i>Franchigia</i> | <i>Aliquota</i> | <i>Imposta</i>   |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 50% figlio del disponente | 1.000.000,00        | 1.000.000,00      | 4%              | -                |
| 50% disponente            | 1.000.000,00        | -                 | 8%              | 80.000,00        |
| <b>Totale</b>             | <b>2.000.000,00</b> |                   |                 | <b>80.000,00</b> |

**Tavola 6** - *Imposta di donazione - Trust trasparente: beneficiari in parti non uguali un figlio del disponente ed il disponente stesso*

|                           | <i>Valore FN</i>    | <i>Franchigia</i> | <i>Aliquota</i> | <i>Imposta</i>   |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 80% figlio del disponente | 1.600.000,00        | 1.000.000,00      | 4%              | 32.000,00        |
| 20% disponente            | 200.000,00          | -                 | 8%              | 16.000,00        |
| <b>Totale</b>             | <b>2.000.000,00</b> |                   |                 | <b>48.000,00</b> |

Dalle esemplificazioni indicate emerge chiaramente il differente impatto dell'imposizione indiretta (imposta di donazione) in ragione della tipologia di trust adottato.

Il conferimento delle azioni in un trust opaco o trasparente con beneficiari non legati da stretti vincoli di parentela con il disponente, sconta infatti un'imposizione maggiormente onerosa; pertanto trovandosi nella possibilità di poter scegliere, soluzioni con trust trasparenti e beneficiari familiari risultano da preferire per il minor carico fiscale.

Peraltro, la flessibilità dell'istituto dovrebbe consentire, eventualmente, di mutare la struttura del trust nel corso del tempo (un trust trasparente può divenire infatti opaco e viceversa, così come è possibile mutare le persone dei beneficiari e la loro quota di imputazione dei redditi).

Conseguentemente si potrebbe inizialmente concepire lo stesso con una

struttura che consenta di beneficiare al massimo di un minor carico fiscale in sede di conferimento, per poi eventualmente, nel corso del tempo, mutarne la struttura in risposta alle diverse esigenze che si presentassero.

Ricordiamo, infine, che, dal punto di vista del valore fiscale delle azioni da riconoscere in capo al *trustee* a seguito del conferimento, vige un regime di neutralità, per cui il valore fiscale dei titoli, eventualmente rilevante in sede di cessione degli stessi, è pari all'ultimo costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente [\(18\)](#).

### 3. La gestione delle partecipazioni in trust o per il tramite della holding

Al fine di comparare gli effetti fiscali che si determinano nell'ambito di una gestione di partecipazioni per il tramite di un *trust* o di una *holding* di gestione, come anticipato, suddividiamo l'analisi con riferimento ai momenti che possiamo definire "ordinari", e in particolare la percezione di dividendi, e quelli "straordinari" (e tendenzialmente, quindi, eventuali) come la cessione delle partecipazioni, la liquidazione delle strutture di gestione (*trust* o *holding*) nonché gli eventi successivi.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che nella comparazione si ipotizza che:

a) il *trust* è fiscalmente residente nello Stato;

b) nel *trust* è conferito esclusivamente un pacchetto azionario, pertanto si ritiene che lo stesso non svolga attività commerciale. Ai fini fiscali ciò vuol dire che tale *trust* è assimilato ad un ente non commerciale, pertanto determinerà il proprio reddito secondo quanto disposto dagli artt. 143-150 del Tuir. Di conseguenza il *trust*, sebbene soggetto all'aliquota Ires del 27,5%, determina il proprio reddito non secondo le regole valevoli per le società di capitali, ma secondo le regole delle persone fisiche (art. 8 del Tuir), cioè è tassato sulle singole categorie di reddito possedute (art. 143 del Tuir) [\(19\)](#);

c) la struttura del patrimonio netto della società (S.p.a.) di cui si conferiscono le azioni in *trust* è caratterizzata dalla seguente situazione:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Capitale sociale | 50.000,00    |
| Riserve          | 1.950.000,00 |
| Patrimonio netto | 2.000.000,00 |

#### 3.1. "Gestione ordinaria": la distribuzione dei dividendi

##### *La holding*

Se la detenzione delle azioni è realizzata indirettamente per il tramite di una *holding* di gestione, la tassazione in sede di distribuzione dei dividendi al livello aggregato "socio-società", è pari alla somma della tassazione subita in capo alla *holding* (1,375% ovvero aliquota Ires 27,5% sul 5% dell'imponibile) ed in capo ai soci persone fisiche, dove è

differenziata in ragione della tipologia di partecipazione posseduta (qualificata o meno) (20). In particolare, nel primo caso (partecipazione qualificata), i dividendi sono tassati con aliquota Irpef ordinaria sul 49,72% degli stessi (21) (quindi la massima aliquota applicabile è il 21,38%, pari al 43% del 49,72%).

Se, invece, le partecipazioni sono non qualificate si ha un'imposizione con ritenuta d'imposta del 12,50%. Ricordiamo che quest'ultimo regime non è derogabile, nel senso che il socio non qualificato non può richiedere alla società erogatrice degli utili la non applicazione della ritenuta e farli concorrere alla formazione del reddito secondo la tassazione ordinaria ad aliquote progressive (regime della dichiarazione).

Esemplificando, con un dividendo distribuito dalla S.p.a. operativa pari ad euro 1.000.000,00, si ha che la tassazione aggregata socio-società (*holding*) è pari ad euro 224.606 in caso di partecipazione qualificata, ed euro 137.031 in caso di partecipazione non qualificata (22):

| <b>Anno X</b>   |              |
|---|--------------|
| Dividendo distribuito dall'operativa                        | 1.000.000,00 |
| Reddito della <i>holding</i> - 5%                           | 50.000,00    |
| Imposte della <i>holding</i> - 27,5%                        | 13.750,00    |
| Dividendo distribuito dalla <i>holding</i>                  | 936.250,00   |
| <b>Socio Persona fisica Qualificato</b>                     |              |
| Imponibile Irpef - 49,72%                                   | 490.363,50   |
| IRPEF - aliquota massima 43%                                | 210.856,31   |
| Tassazione aggregata <i>holding</i> - Socio qualificato     | 224.606,31   |
| <b>Socio persona fisica NON Qualificato</b>                 |              |
| Imponibile 100%   | 936.250,00   |
| Imposta sostitutiva 12,50%                                  | 123.281,25   |
| Tassazione aggregata <i>holding</i> - Socio non qualificato | 137.031,00   |

### *Il trust*

Se la detenzione delle azioni è realizzata invece per il tramite del *trust*, la distribuzione dei dividendi, fiscalmente, è molto meno onerosa. Il confronto della "tassazione aggregata" sul sistema *trust*/beneficiario e *holding*/socio risulta essere decisamente a favore del primo.

Questa imposizione è differenziata in ragione della struttura che si adotta per il *trust*, ovvero se nell'ambito dello stesso siano o meno individuati i beneficiari.

### *Trust opaco*

Quando il *trust* non ha beneficiari individuati, l'imposizione avviene solo in capo allo stesso. Il *trust* è, infatti, un autonomo soggetto d'imposta ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Tuir. Ciò vuol dire che il *trust* determina il suo reddito facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, che poggiano sulla residenza fiscale del soggetto e sull'oggetto dell'attività esercitata (commerciale o meno), lo dichiara e liquida le relative imposte di competenza.

Se, successivamente, un siffatto *trust* identifica dei beneficiari, le eventuali erogazioni fatte a favore degli stessi sono ininfluenti ai fini fiscali (23).

Il delineato sistema fiscale di tassazione del *trust*, nel caso in esame in cui lo stesso percepisce esclusivamente dividendi, si traduce nella mera tassazione degli stessi in capo al *trust* poiché, come detto, qualora dei beneficiari siano successivamente identificati, le erogazioni dal *trust* ai beneficiari non costituiscono ulteriore fattispecie imponibile.

Quanto al reddito imponibile in capo al *trust*, in caso di dividendi, opera una imponibilità limitata nella misura del 5% (24). Questa imponibilità limitata sussiste sia che il *trust* eserciti attività commerciale (25) sia che, al contrario, come da noi assunto, non l'eserciti. In quest'ultimo caso, infatti, la limitazione è esplicitamente disposta dalla norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (26).

In termini di incidenza di imposta in capo al *trust*, si verifica la stessa imposizione che si realizza in capo alla *holding* (si ha infatti un reddito imponibile pari al 5% che sconta l'imposta Ires del 27,5%, con una incidenza quindi dell'1,375%), solo che in questo caso l'imposizione si esaurisce in capo al *trust* e non c'è un ulteriore livello di imposizione in capo ai beneficiari quando questi, una volta individuati, beneficiano dei redditi già tassati in capo al *trust*.

Esemplificando se la S.p.a. distribuisce nell'anno X, sempre 1.000.000 di euro al *trust* opaco, lo stesso, nell'anno X, liquiderà imposte per euro 13.750. Quando, poi, saranno identificati i beneficiari del *trust*, supponiamo nell'anno X + 1, ed agli stessi saranno corrisposti i dividendi che hanno già subito la tassazione in capo al *trust*, questi non subiscono tassazione. Si ritiene che l'individuazione dei beneficiari debba avvenire necessariamente in un anno successivo all'anno X, inteso come anno di produzione del reddito in capo al *trust*, perché, se avvenisse in tale anno, il *trust* non potrebbe più essere qualificato come opaco (27), dovendosi assumere, proprio in virtù dell'avvenuta individuazione, come trasparente.

| Anno X                                   |                           |
|--|---------------------------|
| Dividendo distribuito                    | 1.000.000,00              |
| Reddito imponibile del <i>trust</i> - 5% | 50.000,00                 |
| Imposte del <i>trust</i> - 27,5%         | 13.750,00                 |
| Anno X + 1                               |                           |
| Erogazione ai beneficiari                | 986.250,00 <sup>(1)</sup> |
| Imposte sui beneficiari                  | -                         |

<sup>(1)</sup> Prevedibilmente il *trust* erogherà la sua liquidità pari al dividendo percepito al netto delle imposte.

#### *Trust trasparente*

Quando invece il *trust* ha individuato i propri beneficiari (indipendentemente da chi essi siano: disponente, parenti, terzi), l'imposizione avviene solo in capo agli stessi.

In questo caso, infatti, in applicazione del comma 2 dell'art. 73 del Tuir, i redditi del *trust* sono imputati in ogni caso ai beneficiari. In altri termini il *trust* trasparente si limita a determinare il proprio reddito, sempre in applicazione delle disposizioni del Tuir, che è imputato per trasparenza in capo ai beneficiari dove è tassato quale reddito di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir.

Esemplificando, se la S.p.a. distribuisce nell'anno X sempre 1.000.000 di euro al *trust* trasparente, lo stesso, nell'anno X, determina il reddito imponibile, che, trattandosi di dividendi, è pari al 5%. Questo reddito è imputato per competenza in capo ai beneficiari dove è tassato, quindi indipendentemente dall'effettiva percezione, con un'aliquota massima del 2,15% (pari al 43% - aliquota massima scaglione Irpef - del dividendo imponibile: 5%) [\(28\)](#).

| Anno X   |              |
|--|--------------|
| Dividendo distribuito                            | 1.000.000,00 |
| Reddito imponibile del trust- 5%                 | 50.000,00    |
| Imputazione per trasparenza sui beneficiari      |              |
| Reddito imponibile dei beneficiari               | 50.000,00    |
| Imposte sui beneficiari - Irpef 43%              | 21.500,00    |
| Erogazione in esenzione d'imposta ai beneficiari | 1.000.000,00 |

Dal raffronto eseguito nelle tre situazioni (*holding-trust* trasparente o opaco) è del tutto evidente che in sede di percezione di dividendi la tassazione a livello aggregato che si realizza in capo ai soggetti *trust* e beneficiari (sia nell'ipotesi di struttura opaca che trasparente) è decisamente meno onerosa rispetto a quella che si ha in capo ai soci-società, e forse solo ciò costituisce una circostanza sufficientemente valida a che lo strumento venga utilizzato a meri fini di pianificazione fiscale.

| Tassazione complessiva su        |  | Tassazione complessiva su |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| <i>Trust</i> opaco e beneficiari | <i>Trust</i> trasparente e beneficiari | <i>holding</i> e socio    |
| 13.750                           | 21.500                                 | 224.606,31 - 137.031,00   |

### 3.2. "Gestione straordinaria"

Ora verifichiamo se, anche in presenza di eventi "straordinari", è sempre riscontrabile la competitività fiscale del *trust*. Esaminiamo così di seguito, sempre con riferimento alle tre soluzioni (*holding*, *trust* opaco e *trust* trasparente) gli eventi della cessione delle azioni, della liquidazione delle strutture di gestione (*trust* o *holding*) nonché la successione.

*La cessione delle azioni*

Supponiamo che la cessione delle azioni dia luogo ad una plusvalenza di euro 10.000.000,00, in questo caso si ha che:

#### *Holding*

Se le azioni sono detenute dalla *holding*, la plusvalenza realizzata in seno alla stessa, ove abbia i requisiti *Pex* (ex art. 87 del Tuir) è imponibile solo nella misura del 5%.

In capo ai soci, la successiva distribuzione dei dividendi formatesi a seguito della cessione, sconta sempre l'imposizione vista nel precedente paragrafo.

Esemplificando:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Plusvalenza in <i>Fex</i></b>                                   | <b>10.000.000,00</b> |
| <b>Reddito imponibile <i>holding</i> 5%</b>                        | <b>500.000,00</b>    |
| <b><i>Ires holding</i> - 27,5%</b>                                 | <b>137.500,00</b>    |
| <b>Erogazione dividendi</b>  | <b>9.862.500,00</b>  |
| <b>Socio Persona fisica Qualificato</b>                            |                      |
| <b>Imponibile <i>Irpef</i> - 49,72%</b>                            | <b>4.905.635,00</b>  |
| <b><i>Irpef</i> - aliquota massima 43%</b>                         | <b>2.108.563,05</b>  |
| <b>Tassazione aggregata <i>holding</i> - socio Qualificato</b>     | <b>2.246.063,05</b>  |
| <b>Socio persona fisica NON Qualificato</b>                        |                      |
| <b>Imponibile 100%</b>   | <b>9.862.500,00</b>  |
| <b>Imposta sostitutiva 12,50%</b>                                  | <b>1.232.812,50</b>  |
| <b>Tassazione aggregata <i>holding</i> - Socio non qualificato</b> | <b>1.370.312,50</b>  |

#### *Trust*

Se le azioni sono invece detenute dal *trust*, il trattamento fiscale della cessione durante la vita dello stesso è soggetta alle ordinarie regole del Tuir. In particolare nell'ipotesi indagata in cui il *trust* si limita al mero godimento di beni (titoli azionari) e quindi non svolge attività commerciale, la cessione delle partecipazioni qualificate darà origine ad una plusvalenza rilevante nell'ambito dei redditi diversi ex art. 67 del Tuir. In particolare risulterà quindi imponibile il 49,72% dell'ammontare della plusvalenza.

In caso di plusvalenze realizzate in relazione a partecipazioni non qualificate si applica la tassazione in forma sostitutiva del 12,50%.

Esemplificando, se la plusvalenza realizzata dal *trust* è qualificata, ed è pari ad euro 10.000.000,00 (quale differenza tra il prezzo di cessione ed il valore fiscale in capo al *trustee*, che, ricordiamo, è assunto pari all'ultimo valore fiscale riconosciuto in capo al disponente) questa sarà tassata:

- se il *trust* è opaco, solo in capo allo stesso con aliquota del 27,5% sul 49,72% (29) mentre la successiva erogazione ai beneficiari avviene sempre in esenzione:

|  |               |
|--|---------------|
| Plusvalenza qualificata                | 10.000.000,00 |
| Reddito imponibile del trust 49,72%    | 4.972.000,00  |
| Ires 27,5 % sul trust                  | 1.367.300,00  |
| Erogazione ai beneficiari in esenzione | 8.632.700,00  |

• se il *trust* è trasparente, in capo ai beneficiari, secondo il meccanismo già esemplificato nel precedente punto. In questo caso il reddito imponibile del *trust*, pari sempre al 49,72% della plusvalenza realizzata, è imputato per trasparenza ai beneficiari del *trust* e concorre alla formazione complessiva del soggetto subendo un'imposizione massima del 21,38% (pari all'applicazione dell'aliquota Irpef dal 43% al 49,72%).

|  |               |
|--|---------------|
| Plusvalenza                            | 10.000.000,00 |
| Reddito imponibile del trust 49,72%    | 4.972.000,00  |
| Imputazione per trasparenza            | 4.972.000,00  |
| Imposte sui beneficiari - Irpef 43%    | 2.137.960,00  |
| Erogazione ai beneficiari in esenzione | 10.000.000,00 |

Se, viceversa, la plusvalenza è non qualificata, poiché è soggetta ad imposta sostitutiva del 12,50% in capo al *trust*, il relativo reddito non concorre alla formazione della base imponibile, né in capo al *trust* opaco né, in caso di imputazione per trasparenza in capo ai beneficiari. La plusvalenza pertanto subisce la seguente imposizione:

|   |               |
|---|---------------|
| Plusvalenza NON qualificata                     | 10.000.000,00 |
| Reddito imponibile del trust 100%               | 10.000.000,00 |
| Imposizione sostitutiva in capo al trust 12,50% | 1.250.000,00  |
| Erogazione ai beneficiari in esenzione          | 8.750.000,00  |

Dall'esemplificazione emerge quindi che anche in sede di cessione delle azioni, con successiva erogazione ai soci-beneficiari del relativo dividendo-flusso, il confronto tra la soluzione *trust* e la soluzione *holding* è tendenzialmente a favore del primo, seppur meno marcatamente di quanto riscontrabile in sede di mera distribuzione dei dividendi (30).

|                             | Tassazione complessiva su |                                 |                 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                             | Trust opaco e beneficiari | Trust trasparente e beneficiari | Holding e socio |
| Plusvalenza qualificata     | 1.367.300,00              | 2.137.960,00                    | 2.246.063,05    |
| Plusvalenza non qualificata | 1.250.000,00              | 1.250.000,00                    | 1.370.312,50    |

#### La liquidazione delle strutture

Quanto alla "liquidazione" delle strutture, questa può avvenire con preventiva o meno cessione delle azioni detenute.

## *Holding*

In caso di liquidazione della *holding*, in termini di rilevanza fiscale dell'operazione, la preventiva o meno cessione delle azioni detenute può ritenersi irrilevante poiché in entrambe le situazioni le conseguenze fiscali in seno alla società ed ai soci sostanzialmente si equivalgono. In entrambi i casi, infatti, in capo alla società si determina una plusvalenza, che può usufruire eventualmente del regime *Pex*, mentre in capo ai soci si determina una distribuzione di utili.

Infatti nel primo caso, qualora si proceda preventivamente alla cessione delle partecipazioni detenute, come visto nel precedente paragrafo 3.1, il momento fiscalmente rilevante dell'operazione, stante il regime *Pex* della società, è riconducibile alla successiva distribuzione dei dividendi dalla *holding* ai soci. Successivamente alla cessione delle partecipazioni, la società *holding* si troverà ad essere una scatola vuota e, pertanto, all'atto della liquidazione assegnerà ai soci il mero capitale, senza quindi prevedibili conseguenze fiscali [\(31\)](#).

Anche nel secondo caso, ovvero liquidazione della *holding* ed assegnazione diretta delle azioni ai soci, si ha in capo alla *holding* una plusvalenza patrimoniale suscettibile di beneficiare del regime *Pex*, ed in capo ai soci assegnatari, una distribuzione di utili in natura, fiscalmente quantificabile nella differenza tra il valore di assegnazione delle azioni (pari al valore normale) ed il valore di libro (valore a cui le partecipazioni assegnate sono iscritte nella contabilità della *holding*), che, come tale, subisce sempre la tassazione già vista nel precedente paragrafo 3.1.

## *Trust*

Nel caso di liquidazione del *trust* invece, qualora si proceda preventivamente alla cessione delle partecipazioni detenute, il momento fiscalmente rilevante dell'operazione, come visto nel precedente paragrafo 3.1, è sempre riconducibile alla tassazione della plusvalenza in capo al *trust* (se opaco) o in capo ai beneficiari (se trasparente), mentre i flussi erogati ai beneficiari sono in ogni caso fiscalmente irrilevanti.

Mentre qualora si proceda "all'estinzione" del *trust* mediante devoluzione dei beni vincolati ai beneficiari, non si realizza un evento rilevante né ai fini delle imposte dirette né indirette.

In particolare ai fini dell'imposizione indiretta, come affermato nelle circolari ministeriali [\(32\)](#), la fattispecie è ritenuta irrilevante poiché i beni hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in *trust*. Conseguentemente, poiché la tassazione avviene al momento della costituzione del vincolo, momento in cui si ritiene soddisfatto il presupposto impositivo del trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, al momento della devoluzione ai beneficiari l'eventuale incremento del patrimonio del *trust* non sconterà l'imposta sulle donazioni e questo aspetto rappresenta

certamente un *atout* fiscale.

### *Gli eventi successori*

Per quanto riguarda, infine, gli eventi successori, si ha che, mentre nell'ambito dei *trust* non si configurano eventi successori (33), i beni del *trust* costituiscono infatti un patrimonio con una specifica autonomia giuridica sia rispetto a quello del disponente (*settlor*) che del *trustee*, pertanto le relative vicende prescindono dagli "eventi" personali di entrambe le figure, in presenza di *holding*, l'evento è fiscalmente rilevante. In questo caso, infatti, la successione *mortis causa* dei suoi titoli è soggetta all'imposta di successione. In particolare si rendono applicabili le aliquote e le franchigie già indicate nel precedente paragrafo 2 che ricordiamo sono rispettivamente del 4%, 6% od 8% in base al rapporto intercorrente tra il *de cuius* e l'erede (Tavola 7).

Quanto al valore imponibile delle partecipazioni ereditate, lo stesso è determinato sulla base del valore del patrimonio netto della società (34) alla data di apertura della successione e risultante dall'ultimo bilancio pubblicato (35), tenuto conto dei mutamenti sopravvenuti (36).

**Tavola 7 - Imposte di successione in sede di trasferimento *mortis causa* di azioni**

| Trasferimenti realizzati per successione o donazione a favore: | • del coniuge;<br>• o di parenti in linea retta | • altri parenti fino al IV grado;<br>• o di affini in linea retta;<br>• o di affini in linea collaterale fino al III grado | • tutti gli altri soggetti |
|--|---|--|----------------------------|
| Imposta di successione   | 4%  | 6%   | 8%                         |
| Franchigia   | 1.000.000 euro                                  | 100.000 euro per fratelli  |                            |

La successione delle azioni può realizzarsi, però, anche in esenzione da imposta se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- i destinatari del trasferimento sono il coniuge o i discendenti del defunto (37); e

- grazie al passaggio delle partecipazioni, i destinatari acquistano o integrano il controllo della società. In altri termini, a seguito del trasferimento, i beneficiari devono poter esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della società (38); e

- i beneficiari del trasferimento della partecipazione, mantengono il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (in caso contrario, si decade dal beneficio). L'impegno deve essere espressamente dichiarato dagli eredi (o donatari) nella dichiarazione di successione (o nell'atto di donazione).

| TAVOLA RIASSUNTIVA DI CONFRONTO DEL CARICO FISCALE IN CASO DI ADOZIONE DELLE DIVERSE SOLUZIONI ( <i>TRUST - HOLDING</i> ) PER LA DETENZIONE DI AZIONI SOCIALI          |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <i>TRUSTOPACO</i>                      | <i>TRUST TRASFARENTE</i>   | <i>HOLDING</i>  |
| <b>FASE DEL CONFERIMENTO</b>   |  |  |   |
| Conferimento delle azioni  | Sul valore del patrimonio netto:<br>5% | Sul valore del patrimonio netto:<br>• 4% e franchigia di 1.000.000 (coniuge o parenti in linea retta)<br>• 6% e franchigia di 100.000 per i fratelli (altri parenti fino al IV, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al III grado)<br>• 8% (tutti gli altri soggetti) | imposta di registro in misura fissa 168,00 euro   |
| <b>GESTIONE ORDINARIA</b>  |  |  |   |
| Distribuzione dei dividendi  | 1,37%                                  | Aliquota massima 2,15%   | 1,37% più 12,50% / 21,36%   |
| <b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>  |  |  |   |
| Cessione qualificata delle azioni: realizzo di plusvalenza in regime <i>Fare successiva erogazione:</i><br>- finanziaria ai beneficiari;<br>- di dividendi ai soci     | 13,52%                                 | Aliquota massima 21,36%  | 1,37% più 21,36%  |
| Cessione NON qualificata delle azioni: realizzo di plusvalenza in regime <i>Fare successiva erogazione:</i><br>- finanziaria ai beneficiari;<br>- di dividendi ai soci | 12,50%                                 | 12,50%   | 1,37% più 12,50%  |
| Liquidazione con preventiva cessione delle azioni in regime <i>Fare</i>  | 12,50% oppure 13,52% <sup>(1)</sup>    | Da un minimo di 12,50% fino a massimo 21,36% <sup>(2)</sup>  | 1,37% più 12,50% - 21,36% <sup>(3)</sup>  |
| Liquidazione con assegnazione delle azioni   | 0                                      | 0  | 1,37% più 12,50% - 21,36% <sup>(4)</sup>  |
| Successione <i>mortis causa</i>  | -                                      | -  | In esenzione Oppure 4% - 6% - 8% in base al rapporto intercorrente tra il <i>de cuius</i> e l'erede |

(1) In ragione della tipologia della partecipazione ceduta (qualificata o meno).

(2) 12,50 per la cessione di una partecipazione non qualificata e fino ad un massimo del 21,36% (in applicazione della massima aliquota Irpef vigente pari al 43%) per la cessione di una partecipazione non qualificata.

(3) 1,37% in capo alla *holding* che realizza la plusvalenza in *Fare*, e 12,50% o massimo 21,36% in capo ai soci che percepiscono il relativo dividendo nell'ambito di una partecipazione non qualificata o qualificata.

(4) Sempre 1,37% in capo alla *holding* che realizza la plusvalenza in *Fare*, e 12,50% o massimo 21,36% rispettivamente in capo ai soci non qualificati o qualificati, assegnatari delle azioni per la distribuzione di utili in natura.

#### Note:

(1) Innanzitutto, sotto il previgente sistema normativo, per garantire la neutralità dei passaggi generazionali in sede successoria, ma anche, sempre ai fini fiscali, per non avere problemi di detenzione all'estero di somme o valori, o ancora per evitare il controllo su strutture nazionali o per deconsolidare alcune partecipazioni. A. Righini, [Analisi dell'efficienza fiscale delle strutture societarie con a capo un Trust estero](#), in "il fisco" n. 21/2008, fascicolo n. 1, pag. 3815.

(2) Circ. n. 48/E del 6 agosto 2007 (in "il fisco" n. 31/2007, fascicolo n. 2, pag. 4436) e circ. n. 3/E del 22 gennaio 2008 (in "il fisco" n. 5/2008, fascicolo n. 1, pag. 829).

(3) Come opportunamente evidenziato già in dottrina. In generale tali critiche afferiscono sia alcune soluzioni dettate in tema di imposizione diretta del sistema *trust*-beneficiari che di imposizione indiretta. Si veda ad esempio, lo scritto di D. Stevanato-G. Semino, *Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte*, in "Dialoghi di Diritto tributario" n. 2/2008, e A. Contrino-R. Lupi, *Il diritto attuale del*

*beneficiario come condizione per l'imputazione per trasparenza dei redditi del trust*, in "Dialoghi di Diritto tributario" n. 2/2008.

(4) Per una disamina delle possibili clausole che possono essere adottate nei *trust* interni, da cui si evince appunto la flessibilità della struttura dell'istituto, si veda S. Bartoli-D. Muritano, *Le clausole dei trust interni*, Utet, 2008.

(5) Ci si riferisce alla possibilità di realizzare il conferimento delle partecipazioni in *trust* con un ridotto carico fiscale, in termini di imposte indirette, qualora si istituisca un *trust* trasparente con beneficiari i figli del disponente o il coniuge. In questi casi, infatti, vedremo che l'applicazione dell'imposta di donazione opera con le aliquote più basse e le maggiori franchigie.

(6) In questo caso infatti lo stesso, quale disponente, può mantenere il suo ruolo, autonominandosi trustee e quindi gestore-amministratore del *trust*.

(7) Che, ricordiamo, può essere materialmente realizzato tramite girata del titolo o *transfer*.

(8) Circ. n. 48/E del 2007, paragrafo 5.2.

(9) La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come dice il codice, dallo stesso stipite (art. 74 del codice civile). Ai fini dell'intensità del vincolo occorre considerare le linee ed i gradi: la linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra come il padre ed il figlio, o il nonno ed il nipote; la linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (art. 75 del codice civile), come i fratelli o zio e nipote. I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite, così, ad esempio, tra padre e figlio vi è parentela di primo grado; tra fratelli o tra nonno e nipote, di secondo; tra cugini di quarto eccetera. L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (art. 78 del codice civile). Sono affini, ad esempio, i cognati, la suocera e la nuora, eccetera. Il grado di affinità è stabilito con riferimento al grado di parentela con cui l'affine è legato al coniuge; così, ad esempio, la suocera e la nuora sono affini di primo grado, i cognati di secondo, eccetera. A. Torrente-P. *Schlesinger, Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1994.

(10) Circ. n. 48/E del 2007, paragrafo 5.2.

(11) Si rileva che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, "sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è superiore a lire quarantamiliardi (euro 20.658,28), secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 23".

(12) Art. 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 346/1990.

(13) Con la circ. 30 dicembre 2003, n. 58/E (in "il fisco" n. 2/2004,

fascicolo n. 2, pag. 261), l'Agenzia delle Entrate recepisce la posizione della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 993 del 28 gennaio 2000, in "Rivista del notariato" n. 1/2001, pagg. 194-196 e in "il fisco" n. 13/2000, pag. 3649; Corte Cost., n. 250 del 14 giugno 2002, in "Rivista di diritto tributario" n. 6/2004, II, pagg. 310-314; Cass., n. 6915 del 7 maggio 2003, in "Le società" n. 9/2003, pagg. 1227-1229), in merito all'interpretazione della norma in esame. È infatti chiarito che, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, la base imponibile di tali partecipazioni deve essere determinata avendo riguardo al valore contabile della quota-parte del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio o inventario, e non più al valore di mercato.

(14) Premettiamo però che in alcune legislazioni straniere, cui occorre necessariamente rinviare per l'istituzione di un *trust* "interno", stante l'assenza di una disciplina domestica dell'istituto, non è ammissibile un *trust* che veda la coincidenza di persona tra le figure del disponente, del trustee e di un (unico) beneficiario.

(15) A. Busani, *Nessuna direttiva sul business*, in "Il Sole-24 ore" del 10 agosto 2007, pag. 25.

(16) Circ. n. 3/E del 2008, paragrafo 5.4.2.

(17) Osserviamo, peraltro, che questa è la stessa situazione che si verifica nel caso di intestazione fiduciaria, laddove si utilizzi lo schema della c.d. fiducia "romanistica". Pertanto gli spossessamenti realizzati per il tramite di istituti differenti (*trust* o negozio fiduciario) devono coerentemente subire lo stesso trattamento.

(18) Circ. n. 48/E del 6 agosto 2007, paragrafo 3.3.

(19) Il reddito complessivo del *trust* sarà quindi formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa (qualora svolga attività commerciale ma non in modo prevalente) e diversi, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, ed è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8 del Tuir.

(20) Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del Tuir, le soglie di qualificazione sono rispettivamente:

- una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore del 20%, per le partecipazioni in società non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%;

- una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2%, per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%.

(21) Il D.M. 2 aprile 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 2008 (in [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it), alla voce "documentazione on line"), in conformità alle previsioni della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze in conseguenza della diminuzione dell'aliquota Ires dal 33% al 27,5%, ha rideterminato la quota imponibile dei dividendi percepiti e delle plus/minusvalenze realizzate dagli imprenditori soggetti all'Irpef e, limitatamente alle partecipazioni qualificate, dalle persone

fisiche non esercenti attività d'impresa. Ricordiamo che in precedenza la quota era del 40%, ed alla stessa, secondo le disposizioni transitorie, occorre ancora fare riferimento per l'imposizione di utili realizzati fino ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 2007, e successivamente distribuiti.

(22) Pari, rispettivamente, alla somma della tassazione in capo alla *holding* (euro 13.750) e in capo al socio persona fisica Qualificata (euro 210.856) oppure al socio persona fisica non Qualificata (euro 123.281).

(23) In tal senso, esplicitamente la circ. n. 48/E, paragrafo 4, dove si dice che "i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al *trust* prima della individuazione dei beneficiari (quando il *trust* era 'opaco') non possono scontare una nuova imposizione ..." quando, una volta che i beneficiari sono stati identificati (ovvero il *trust* è diventato trasparente), i redditi sono distribuiti a questi ultimi.

(24) In caso di utili provenienti da Paesi o territori considerati a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali), l'indicato limite di imponibilità non opera e i dividendi pertanto, concorrono integralmente alla formazione del reddito del soggetto.

(25) In questo caso la limitazione deriva dall'applicazione ai *trust* residenti, che hanno per esercizio esclusivo o principale attività commerciale, dell'art. 89 del Tuir per il rinvio operato dall'art. 75 del Tuir alle norme della sezione I del capo II del Tuir circa la determinazione della base imponibile.

(26) L'art. 4, comma 1, lettera q), del D.Lgs. n. 344/2003, prevede un regime transitorio valido per gli enti non commerciali, secondo il quale, fino alla definitiva attuazione della legge delega di riforma fiscale, secondo la quale gli stessi enti dovranno essere assoggettati all'imposta sul reddito (l'attuale Ires), i dividendi percepiti non concorrono a formare il reddito dell'ente, rimanendo quindi esclusi da imposizione, nella misura del 95%.

(27) Sul punto vedi anche A. Contrino-R. Lupi, *Il diritto attuale del beneficiario come condizione per l'imputazione per trasparenza dei redditi del trust*, in "Dialoghi di Diritto tributario" n. 3/2008.

(28) Anche in questo caso, naturalmente, le erogazioni dal *trust* ai beneficiari sono fiscalmente irrilevanti.

(29) L'incidenza dell'imposta è quindi pari al 13,52% (pari al 27,5% del 49,72).

(30) Peraltro, volendo ottimizzare il trattamento delle plusvalenze in seno al *trust* e quindi ridurre l'indicata imposizione, si potrebbe interporre fra il *trust* e la partecipata di cui si vogliono cedere le azioni, un'altra *holding*. In questo caso la cessione delle azioni rileva fiscalmente a livello aggregato in tutta la catena partecipativa con un carico impositivo ridotto, poiché in seno alla *holding* "interposta" la plusvalenza da cessione è imponibile limitatamente al 5% (in presenza di requisiti Pex) - e quindi sconta imposte solo nella misura di 1,37% - mentre in capo al *trust* "controllante" l'incasso della plusvalenza affluisce quale dividendo scontando quindi il ridotto carico impositivo illustrato precedentemente (Il *trust*, sub paragrafo 3.1).

[\(31\)](#) Le eventuali riserve residue a patrimonio saranno sempre imponibili come utili.

[\(32\)](#) Circ. n. 48/E del 6 agosto 2007 e circ. n. 3/E del 22 febbraio 2008.

[\(33\)](#) Ricordiamo infatti che, soprattutto nel passato, i *trust* sono stati adoperati proprio al fine di non rendere applicabili le imposte di successione.

[\(34\)](#) In questo caso il valore fiscale delle partecipazioni ricevute, che, ricordiamo, è rilevante ai fini di una successiva cessione da parte degli eredi, poiché è quello contabile, potrebbe determinare una maggior plusvalenza in sede di realizzo. In merito si deve però tener conto della periodicità e sistematicità con cui il nostro legislatore propone la possibilità di rivalutare detti beni.

[\(35\)](#) Con la circ. n. 58/E del 30 dicembre 2003, l'Agenzia delle Entrate recepisce la posizione della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 993 del 28 gennaio 2000, Corte Cost., n. 250 del 14 giugno 2002, e Cass., n. 6915 del 7 maggio 2003, citate), in merito all'interpretazione della norma in esame. È infatti chiarito che, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, la base imponibile di tali partecipazioni deve essere determinata avendo riguardo al valore contabile della quota-parte del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio o inventario, e non più al valore di mercato.

[\(36\)](#) Art. 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 346/1990.

[\(37\)](#) La Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, [n. 296](#)) ha previsto il caso di esenzione dal pagamento dell'imposta quando a beneficiare del trasferimento sono i "discendenti". La Finanziaria 2008 ([art. 1](#), comma 31, della L. n. 244/2007) estende ai coniugi il beneficio dell'esenzione, sempre che sussistano le stesse condizioni già dettate per i discendenti.

[\(38\)](#) Anche in comproprietà ex art. 2347 del codice civile. Circ. n. 3/E del 22 gennaio 2008.